

*Il Tribunale di Mantova sul concordato preventivo
della società tra professionisti*

**Concordato Preventivo – Società tra professionisti avente oggetto sociale misto –
Richiesta di concessione del termine ex art. 40 co. 10 CCI – Ammissibilità**

Può essere concesso il termine di cui all'art. 40, comma 10, CCI alla società tra professionisti costituita ai sensi della legge 12 novembre 2011, n. 183, che non abbia come oggetto esclusivo l'esercizio di attività professionali riservate. In tal caso, essa può essere qualificata come soggetto esercente attività commerciale di prestazione di servizi ai sensi dell'art. 2195, comma 1, nn. 1 e 5, c.c., risultando pertanto suscettibile di ammissione al concordato preventivo ex artt. 84 e 121 CCI.

143/25 p.u.

**IL TRIBUNALE DI MANTOVA
Ufficio Procedure Concorsuali**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Mauro Pietro Bernardi Presidente Rel.

dott. Francesca Arrigoni Giudice

dott. Emanuele Croci Giudice

- sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 3-2-2026 nel procedimento unitario n. 143/25 p.u. ha emesso il seguente

DECRETO

- rilevato che, con ricorso ex art. 40 co. 10 CCI depositato in data 7-1-2026, la società ... **s.r.l. società tra professionisti** (C.F.: ...) con sede in ... e assistita dall'avv. ..., ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo riservandosi

di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui alla predetta disposizione entro un termine fissato dal giudice;

- considerato che la domanda della società è stata tempestivamente presentata in pendenza della istanza di liquidazione giudiziale promossa contro di essa dal P.M. e per la cui trattazione era stata fissata udienza per il giorno 8-1-2026;

- rilevato che il Collegio è chiamato ad una valutazione preliminare di competenza e di sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di accesso alla procedura di concordato preventivo e che, ex art. 7 CCI, deve prioritariamente esaminare la domanda diretta a regolare l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale sicché la decisione sulla istanza formulata dal P.M. deve essere sospesa;

- rilevato che la società ha allegato al ricorso la delibera prevista dagli artt. 40 e 120 bis CCI nonché, in relazione a quanto previsto dall'art. 39 co. 3 CCI, i bilanci relativi agli anni 2021, 2022 e 2023 e che, nelle more, ha depositato il bilancio relativo all'esercizio 2024 sicché la documentazione a corredo della domanda deve ritenersi conforme alle previsioni di cui all'art. 40 co. 1 CCI, rilevandosi peraltro che la allegazione dei bilanci è finalizzata ad assolvere l'onere probatorio concernente la dimostrazione del superamento delle soglie dimensionali (in tal senso si vedano, nella vigenza della disciplina di cui al r.d. 267/1942, Cass. 23-2-2022 n. 6054 e, in quella di cui al d. lgs. 14/2019, Trib. Pistoia 2-11-2022; in termini generali circa l'adempimento dell'onere probatorio con strumenti diversi dai bilanci v. Cass. 23-4-2025 n. 10576);

- osservato che l'oggetto sociale, è così indicato nello statuto:

"Art. 2) La società ha per oggetto esclusivo l'esercizio dell'attività professionale che forma oggetto della professione di dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale e consulente del lavoro, che comprende:

- l'elaborazione manuale ed automatica di dati contabili, la redazione di bilanci d'esercizio, la redazione di situazioni contabili di periodo o finali, la tenuta manuale e mediante supporti meccanografici e a stampa di registri e scritture imposti dalla legislazione, la redazione di supporti di base per l'elaborazione di dichiarazioni fiscali

e, in generale, la produzione di qualsiasi servizio di carattere tecnico, amministrativo e contabile richiesto dalle aziende clienti;

- l'elaborazione manuale ed elettronica di dati per conto proprio o di terzi relativi all'amministrazione del personale dipendente e i servizi connessi, quali l'assistenza previdenziale e sociale dei lavoratori dipendenti non curati direttamente dal datore di lavoro ed ogni attività complementare o sussidiaria concernente la disciplina della consulenza del lavoro ai sensi della legge 12/1979;
- lo sviluppo e la gestione di banche dati e l'elaborazione di dati statistici;
- l'organizzazione di corsi e di seminari rivolti ad aziende, enti, pubblica amministrazione e privati;
- la prestazione di servizi effettuati attraverso l'utilizzo di reti telematiche pubbliche e private, afferenti il campo fiscale, amministrativo, previdenziale, commerciale, finanziario ed organizzativo - aziendale in genere;
- il coordinamento di progetti imprenditoriali, servizi per lo sviluppo di idee imprenditoriali, studi di fattibilità di piani aziendali;
- l'organizzazione di servizi di analisi di bilanci aziendali, di studi di settore e di mercato;
- i servizi di orientamento alle pratiche bancarie e parabancarie per aziende, enti e privati;
- l'organizzazione per la propria clientela di professionisti e di personale per la consulenza amministrativa, finanziaria, organizzativa e gestionale delle aziende, ivi comprese quelle in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali;
- l'organizzazione per la propria clientela di professionisti e di personale per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e di servizi e per il controllo di qualità dei prodotti e delle produzioni industriali;
- l'acquisizione di aziende o loro parti al fine della loro gestione o loro rivendita globale o parziale;
- l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione, la locazione, di beni immobili urbani, rustici e industriali ed in genere il compimento di qualsiasi

operazione immobiliare a condizione che tali operazioni siano strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale e/o all'esercizio delle professioni sopra citate.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari, utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società può assumere interessenze e partecipazioni in altre società, associazioni professionali o imprese di qualunque natura aventi oggetto connesso o analogo al proprio. Potrà rilasciare inoltre fidejussioni, avalli e ogni altra garanzia a favore ed anche nell'interesse di terzi.";

- ritenuto che la società ricorrente debba qualificarsi come imprenditore commerciale suscettibile di essere sottoposta alla liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 84 e 121 CCI in quanto, pur essendo costituita nella forma della società tra professionisti ai sensi della legge 12-11-2011 n. 183, non ha come oggetto esclusivo l'attività professionale riservata, tanto desumendosi dalla varietà delle attività comprese nell'oggetto sociale come sopra riportato, rilevandosi in aggiunta che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le attività di tenuta delle scritture contabili dell'impresa, di redazione dei modelli IVA o per la dichiarazione dei redditi, di effettuazione di conteggi ai fini dell'IRAP, dell'ICI o di altre imposte, di richiesta di certificati o di presentazione di domande presso la Camera di Commercio, di assistenza e consulenza aziendale nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, non rientrano nell'ambito di quelle riservate ai dottori commercialisti ed ai ragionieri (cfr. Cass. 28-3-2019 n. 8683; Cass. 28-5-2018 n. 13342; Cass. 11-6-2010 n. 14085; Cass. 11-6-2008 n. 15530) sicché la società istante, avendo un oggetto sociale misto, può considerarsi come svolgente attività commerciale di prestazione di servizi ai sensi dell'art. 2195 co. 1 n. 1 e 5 c.c.;

- rilevato che la predetta società supera i limiti dimensionali di cui all'art. 2 co. 1 lett.

d) CCI come si desume dai bilanci allegati e dai dati emergenti dalla nota redatta dalla Guardia di Finanza e versa in stato di insolvenza (come si desume dallo sbilancio tra attivo e passivo, dalla pendenza di 16 procedure esecutive mobiliari, dalla recente emissione da parte del Tribunale di Mantova di 14 decreti ingiuntivi in materia di

lavoro nonché dalla esistenza di una rilevante esposizione debitoria sia verso l'erario che verso l'I.N.P.S.) ed ha sede principale nel circondario del Tribunale di Mantova, nel rispetto della previsione di cui all'art. 27 co. 2 CCI;

- ritenuto che, come richiesto, può concedersi un termine ampio per il deposito della proposta e del piano come specificato in dispositivo;
- considerato che, ai sensi dell'art. 44 CCI, l'imprenditore è tenuto a specifici obblighi informativi durante il termine assegnato per l'integrazione della domanda;
- rilevato che, con separato decreto emesso dal Giudice Relatore, sono state concesse le misure protettive;
- ritenuto che deve essere nominato un Commissario Giudiziale individuato secondo i criteri di cui gli artt. 92, 125, 356 e 358 CCI;

p.t.m.

- sospende la decisione in ordine alla istanza di liquidazione giudiziale formulata dal P.M.;
- concede alla società ... **s.r.l. società tra professionisti** (C.F.: ...) con sede in ... , via ... termine sino al 6-4-2026 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 39 co. 1 CCI;
- dispone che la società, sotto la vigilanza del commissario giudiziale, depositi entro il giorno 1 di ogni mese (a far data dal mese di marzo 2026) una relazione in cui riferisca in ordine all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano nonché un'aggiornata relazione relativa alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, intesa come rendiconto della manifestazione numeraria di tutti gli accadimenti aziendali, siano essi di natura economica che finanziaria, intervenuti nella situazione della impresa e che abbiano comunque l'effetto di incidere sulle sue capacità patrimoniali, proponendo altresì il raffronto tra i flussi dei periodi contigui al fine di far emergere il risultato della gestione corrente, relazione quest'ultima che dovrà essere pubblicata entro il giorno successivo nel Registro delle Imprese a cura della cancelleria;
- nomina quale Commissario Giudiziale l'avv. ... (C.F.: ...) con studio in Mantova disponendo che riferisca immediatamente al Tribunale su ogni atto di frode ai creditori

non dichiarato nella domanda nonché su ogni circostanza o condotta del debitore che siano tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi;

- autorizza il Commissario Giudiziale, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.c. ad accedere alle banche dati e ad acquisire la documentazione come previsto dall'art. 49 CCI;

- ordina alla società istante di mettere immediatamente a disposizione del Commissario Giudiziale, secondo le modalità che saranno da quest'ultimo indicate, le scritture contabili e fiscali obbligatorie;

- assegna il termine perentorio di giorni dieci dalla comunicazione del presente decreto entro il quale la società ricorrente dovrà depositare presso la cancelleria del Tribunale la somma di € 6.500,00 per le spese di procedura su libretto bancario nominativo intestato alla società e vincolato a decreto del G.D., indicando quale depositaria la Banca Patrimoni Sella e C. s.p.a. - sede di Mantova.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla società istante, al P.M. e al Commissario Giudiziale nonché per l'adempimento previsto dagli artt. 45 co. 2 e 40 co. 3 CCI.

Mantova, 5 febbraio 2026.

Il Presidente